



COMUNE DI BUSCA

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE SATELLITARE DEI VEICOLI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina la modalità di trattamento dei dati degli apparati GPS installati sui veicoli di proprietà del Comune di Busca.

Agli effetti del presente Regolamento si intendono apparati GPS i sistemi di rilevamento satellitare installati sui veicoli di proprietà comunale e di terzi, funzionali a rintracciare o monitorare l'ubicazione dei veicoli sui quali sono installati, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Il sistema è finalizzato a fornire adeguata tutela del patrimonio istituzionale ed al personale che ivi presta servizio, in relazione a possibili atti di furto e/o incidenti stradali e ottimizzazione dell'uso degli automezzi della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico.

ARTICOLO 2 – Modalità di funzionamento del sistema GPS

I veicoli di proprietà comunale sono dotati di sistema di geolocalizzazione GPS.

All'inizio del servizio il sistema GPS deve essere acceso e rimane in funzione fino alla fine del turno del personale in servizio o del personale esterno. Può essere disattivato solo per motivate esigenze debitamente documentate.

ARTICOLO 3 – Divieti

Il sistema GPS non dovrà in alcun modo essere utilizzato al fine del controllo dei dipendenti a norma della L. 300/1970, del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. Potranno formare oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati, solo i dati pertinenti e non eccedenti. Nel rispetto del principio di necessità, la posizione del veicolo di regola non dovrà essere monitorata continuativamente, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite. I sistemi informativi e i programmi informatici dovranno essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

ARTICOLO 4 – Accesso ai dati

L'accesso ai dati avviene a norma della L. 241/1990 e s.m.i.

ARTICOLO 5 – Archiviazione dei dati

I dati trasmessi dal sistema GPS saranno immagazzinati in archivio informatico protetto a sistemi di sicurezza e gestiti esclusivamente dal Responsabile del Servizio o suo delegato, in conformità alla normativa vigente, in materia di protezione di dati personali.

Il trattamento dei dati derivante dall'utilizzo del sistema di localizzazione satellitare è conformato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e pertinenza.

I dati potranno essere conservati per periodo massimo di 24 mesi, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

La disciplina di protezione dei dati personali non trova applicazione ove le informazioni concernenti la gestione del parco automezzi siano trattate senza poter essere in alcun modo ricondotte ai lavoratori. Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) del GDPR 2016/679.

ARTICOLO 6 – Informativa degli interessati

Tenuto conto delle diverse finalità perseguite, ai lavoratori saranno forniti gli elementi informativi prescritti dall'art. 13 del del GDPR 2016/679 unitamente a compiuti ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema – sì che risulti chiaramente che il veicolo è soggetto a localizzazione.

A tal fine, all'interno dei veicoli dotati di sistemi di localizzazione utilizzati per l'esecuzione di prestazioni lavorative verranno collocate vetrofanie recanti la dizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE" o comunque avvisi ben visibili che segnalino la circostanza della geolocalizzazione del veicolo.

ARTICOLO 7 – Sicurezza del trattamento

Il Comune di Busca mette in atto le misure tecnico organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del GDPR 2016/679.

ARTICOLO 8 – Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Allegati:

- Elenco designati al trattamento dei dati personali per la geolocalizzazione;
- Vetrofonia